

Pubblicato il 13/11/2024

N. 06201/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04687/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte,
Emilio Prisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castel Volturno, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fortunata Remaggio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determina n. -OMISSIS-, conosciuta all'esito dell'accesso agli atti in
data 13.8.2021, unitamente ai medesimi verbali, recante approvazione dei
verbali del **Concorso** pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato, categoria D1, profilo professionale

«Istruttore direttivo economico finanziario» da assegnare al III servizio economico, finanziario e dei controlli – società partecipate e controllo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel Volturno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, affetto da cecità e sordità, ha impugnato la determina n. - OMISSIS- del Comune di Castel Volturno, recante approvazione dei verbali, anch'essi gravati, del **concorso** pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato per «*Istruttore direttivo economico finanziario*» (categoria D1) nella parte in cui, recependo la valutazione negativa della seconda prova scritta svolta dal medesimo (di cui al verbale n. 5), prende atto dell'esito infruttuoso della procedura concorsuale per mancanza di candidati idonei.

2. – Un primo profilo di illegittimità rilevato dal ricorrente – che pure prende atto “*del rispetto formale da parte della Commissione delle norme in materia di disabilità in astratto*” – attiene alle (insufficienti) misure adottate dal Comune per consentirne la migliore partecipazione alle prove concorsuali, posto che farebbe difetto, nella fattispecie, “*una valutazione in concreto, sì da assicurare l'efficacia di misure più adatte al caso specifico nel rispetto del principio di proporzionalità, né è stata tuttavia valutata (e motivata) la possibilità di collocare il concorrente in una sede appartata e protetta*”.

2.1. – Un ulteriore profilo di criticità riguarderebbe “*l'esito valutativo della seconda prova teorico pratica*”, viziato – a suo dire – da illogicità manifesta, risultando

irragionevole la “*sostanziale differente valutazione di due elaborati redatti dallo stesso candidato, con riferimento parametri similari e aderenti al contenuto delle prove*” e, ancora, la mancata fruizione del tempo aggiuntivo spettante, del quale, “*per ragioni non esplicitate nel verbale, il concorrente*” non si è avvalso, “*consegnando al medesimo orario degli altri concorrenti?*”.

3. – Il comune di Castel Volturno, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame, argomentandone l'infondatezza.

4. – All'udienza di smaltimento del 17 ottobre 2024 la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è infondato e va respinto.

6. – Non appare configurabile, anzitutto, il vizio di eccesso di potere per illogicità dedotto con riguardo alla valutazione della seconda prova scritta, non potendo costituire un indice di irragionevolezza, evidentemente, il diverso esito della prima (peraltro superata con un giudizio che fa riferimento a un livello di “*conoscenza appena sufficiente dell'argomento trattato*”).

6.1. – Trattasi, infatti, di prove autonome e (per giunta) differenti – la prima di carattere teorico e la seconda di carattere teorico-pratico – dalla cui comparazione, in particolare per il profilo del differente risultato conseguito dal candidato (nel giudizio sulla seconda prova scritta si fa riferimento a “*lacune sostanziali su tutta la tematica [...]*” e si ritiene l'elaborato “*assolutamente insufficiente nella forma e nel merito*”), non possono ragionevolmente trarsi elementi sulla cui base prospettare possibili profili di illogicità nel giudizio della Commissione, fondato invece su una valutazione qualitativa della preparazione scientifica del candidato, per come emergente dalla prova concorsuale, afferente alla sfera della discrezionalità tecnica, nel caso in parola sorretta da motivazione congrua e adeguata.

6.2. – Quanto ai rilievi sul contenuto della seconda prova scritta, che ad avviso del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione di gara, risponderebbe positivamente, in sostanza, ai criteri di valutazione, il Collegio richiama il condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il

sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività, aspetti che non vengono in evidenza nel caso di specie. Non potendo, poi, il giudice ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, deve ritenersi infondata una censura, come quella in esame, che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 14/09/2023, n. 8319; Cons. Stato, Sez. IV, 04/03/2021, n. 1846).

7. – Relativamente, infine, agli ausili e alle misure specifiche spettanti al ricorrente (art. 20, L. n. 104/1992) in occasione della partecipazione a prove d'esame nei concorsi pubblici, nella specie censurati per assenza di una valutazione "*in concreto*" della P.A. finalizzata ad approntare soluzioni più rispondenti alle esigenze del caso, la relativa doglianza – in larga misura astratta e generica – non merita favorevole considerazione tenuto conto, in fatto, che nessun ausilio (ad es. la disponibilità di un'aula diversa) è stato richiesto dal ricorrente (nella domanda di partecipazione e nel corso dello svolgimento delle prove) oltre al tempo aggiuntivo di 30 minuti, del quale ha regolarmente fruito in occasione della prima prova scritta e al quale ha rinunciato, invece, con scelta personale insindacabile, in occasione della seconda, come peraltro verbalizzato dalla commissione di gara (verbale n. 5, p. 3).

8. – Ne deriva, sulla scorta di quanto sinteticamente osservato, l'infondatezza delle censure sollevate in ricorso, che va pertanto rigettato.

9. – Sussistono, nondimeno, attesi i profili di specificità della materia oggetto del contendere, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di

giudizio tra il ricorrente e il resistente Comune, mentre nulla deve disporsi nei confronti del controinteressato, non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e il Comune di Castel Volturno, mentre nulla deve disporsi con riferimento al controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.